



Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre | BUCEMA

22.1 | 2018
Varia

« Demanio » o « feudo » ? L'università della Cava tra la signoria monastica e la corona angioina. Centri, periferia e uffici nel Regno di Napoli (XIII- XV)

Massimo Siani



Edizione digitale

URL: <http://journals.openedition.org/cem/15075>

DOI: 10.4000/cem.15075

ISSN: 1954-3093

Editore

Centre d'études médiévales Saint-Germain d'Auxerre

Notizia bibliografica digitale

Massimo Siani, « « Demanio » o « feudo » ? L'università della Cava tra la signoria monastica e la corona angioina. Centri, periferia e uffici nel Regno di Napoli (XIII-XV) », *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre | BUCEMA* [En ligne], 22.1 | 2018, mis en ligne le 03 septembre 2018, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/cem/15075> ; DOI : 10.4000/cem.15075

Questo documento è stato generato automaticamente il 20 aprile 2019.



Les contenus du *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre (BUCEMA)* sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

« Demanio » o « feudo » ? L'università della Cava tra la signoria monastica e la corona angioina. Centri, periferia e uffici nel Regno di Napoli (XIII-XV)

Massimo Siani

- 1 In un territorio complesso e stratificato quale il Regno di Napoli basso medievale, ordini come « città » e « demaniale » pur restando delle valide categorie di superficie non sembrano sufficienti a descrivere la variegata tipologia di *altre città* lì presenti e diverse dalla *quasi città*¹. La città della Cava rientrava tra queste², impegnata dalla fine del XIII secolo in una asimmetrica e compartecipata dialettica centro-periferia



assieme con la corona, prima angioina e poi aragonese, e con la signoria monastica qui rappresentata dal monastero della Trinità, fondata in età longobarda³ e attiva per tutto il medioevo. Per le prime notizie in merito alla comunità laica raccolta in una forma giuridica e istituzionale (*l'universitas*), distinta dall'insediamento rurale presente da tempo nell'area circostante il monastero e denominata Corpo di Cava, bisogna invece attendere la fine XIII secolo⁴.

- 2 Con una missiva del 20 aprile 1277 diretta al giustiziere del Principato, Carlo d'Angiò ordinava ad alcune università tra cui quella Salerno, Cava e S. Adiutore e loro casali, di nominare un sindaco e di convocare, assieme a questo, altri quattro uomini scelti tra quelli delle proprie terre a cui affidare sopralluogo, stima dei costi e ripartizione della Torre Maggiore del castello di Terracena di Salerno⁵. Nella lettera Carlo riconosceva

l'insieme degli uomini della Cava e di S. Adiutore come *universitates* distinte e ordinava loro di riunirsi per eleggere dei funzionari, mentre le due università, per eseguire quanto il re aveva loro ordinato, dovevano, probabilmente, esistere già⁶. Per buona parte del basso medioevo Cava e S. Adiutore costituirono dunque due entità separate ma non disgiunte e aventi una propria giurisdizione, un assetto su cui ha inciso tra l'altro la presenza del *castrum S. Adjutoris* che, assieme alla presenza della signoria monastica, ha dato luogo ad una amministrazione nell'amministrazione, tratto distintivo di quella parte della *periferia monastica*⁷.

- 3 Sul finire del XIII secolo l'università, la Trinità e la città di Salerno diedero luogo ad una *querelle* per stabilire a chi di loro spettasse eleggere giudici e notai attivi nelle terre di Cava, una facoltà necessaria affinché gli interessi di una comunità fossero tutelati da soggetti che ne facevano parte⁸.
- 4 La prima testimonianza di un documento rogato da Pietro Ferraro notaio pubblico delle terre di Cava e S. Adiutore alla presenza di Apportanza de Baldanza giudice delle stesse terre, risale al novembre 1292⁹. È ipotizzabile però che gli uomini delle terre di Cava nominassero giudici e notai già prima di novembre (1292). In data 26 luglio 1292 presso la curia regia di Salerno discutevano « *cives Salerni, homines Cave e religiosi e viri abbas et conventus Monasterii cavensis [...] ex creacione iudicum et notariorum in eadem terra Cava*¹⁰ ». Su questa facoltà la norma, emanata da Carlo I, stabiliva l'elezione dei giudici o di un mastrogiurato per ciascuna terra, demaniale o feudale, nel numero fissato dalla medesima legge, tranne, ed è qui che si manifesta l'eccezione, per quei territori dove questo ufficio era già stato oggetto di precedenti concessioni a terzi¹¹. Dal canto loro i salernitani pretendevano di esercitare questa facoltà secondo quanto era consuetudine, i cavesi, invece, asserivano che era loro diritto creare questi ufficiali, mentre l'abate, a quel tempo Leone II, affermava che l'elezione spettasse al monastero secondo quanto stabilivano i privilegi concessi alla Trinità¹². Dal confronto tra il dettame e le motivazioni avanzate dai querelanti i cavesi dovevano rifarsi alla norma, mentre la Trinità e la città di Salerno all'eccezione. La regola e la sua eccezione delimitavano l'ambito giuridico-amministrativo (la norma), mentre tra la norma e la sua applicazione vigevano spesso delle discrepanze¹³. « I documenti conservati a Cava ci mostrano che negli anni successivi al 1294, i giudici e i notai erano scelti dagli abitanti del posto¹⁴. » La disputa finì per apportare delle modifiche incontrovertibili nella periferia : incrinava l'identità comunità locale-monastero ; forniva un contributo alla costituzione dell'*universitas*.
- 5 Negli anni immediatamente successivi la discussione passava dal confronto in aula alla guerriglia sul territorio tanto che « al '97 e la controversia non era ancora stata composta né dal giustiziere né dal re. E intanto si compivano eccessi da una parte e dall'altra. [...] la regione visse per diversi anni agitata¹⁵. » Durante questa fase di scontri, l'università e l'abate (Leone II) stipulavano una prima serie di capitoli (1294), nel tentativo forse di pacificare almeno il loro rapporto¹⁶. Bisogna attendere però una seconda e una terza stipulazione entrambe con l'abate Filippo de Haya - 1322, aperta dal rimando alla compilazione di Leone, e 1331 -, per definire effettivamente conclusa la *querelle* giudici-notai. Infatti nel 1322 l'abate de Haya ordinava l'elezione di solo due giudici per il territorio di Cava e S. Adiutore e delle loro pertinenze, scelti tra gli uomini migliori del posto¹⁷. I capitoli abaziali del 1384 e quelli vescovili del 1424 si tennero, invece, in un contesto molto più tranquillo¹⁸.

- 6 Mettendo a confronto i contenuti di questi cinque documenti si possono individuare le trasformazioni della normativa e del rapporto signore-suddito scaturite dalla dialettica monastero-*universitas* lungo più di un secolo.
- 7 Nel 1294 Leone istituiva una nuova gabella sulla molitura delle olive e ordinava che questa andasse fatta presso i frantoi costruiti di recente dal monastero nelle sue terre e non più in quelli realizzati in tempi antichi. Nel 1322 l'importo di questa gabella passava da un tomolo a un terzo di grano¹⁹. Sempre Filippo (1322) concedeva a coloro che commerciavano presso quelle terre di farlo ovunque, cassando quanto stabilito da Leone (1294)²⁰. I capitoli di inizio Trecento modificarono altre norme stabilite da Leone: il pedaggio della Bufanula (istituito nel 1294) diventava un unico tributo dell'ammontare di un augustale spettante al convento perché padrone di quelle terre per volontà dei re normanni, pesi e misurazioni si unificavano, gli uomini venivano dispensati dal versare la somma prevista per i custodi posti dal vicario a guardia dei mulini per la macinatura²¹. Altre disposizioni, invece, venivano confermate con alcune modifiche: all'adozione della procedura di diritto (e non d'ufficio) per la risoluzione delle questioni, come stabilito nel 1294, venivano affiancati una definizione dell'iter processuale e dei compiti degli ufficiali dell'abate, ad esempio nelle incarcerazioni questi dovevano osservare quanto disposto dal diritto e dai capitoli di Onorio IV²². Il monastero manteneva la possibilità di espropriare i territori concessi da stipulazioni che non specificavano il tempo di affitto e/o di locazione ma « *non impetant, nec molestant eosdem homines [...] de colletta aliqua dono seu quavis alia subventionem* » (1424)²³. Nel 1294 gli uomini di Cava lamentavano gli abusi compiuti dagli ufficiali del monastero, i quali pretendevano a loro piacimento dei pagamenti extra oltre a quelli che spettavano di diritto al monastero. Per questo motivo si stabiliva che tra coloro che risiedevano in quelle terre l'università doveva eleggere entro il 10 agosto dodici uomini « *de quibus* » l'abate ne eleggeva poi quattro che probabilmente finivano con ricoprire le cariche di baiulo, giudice e notaio presso la curia monastica. Il *de quibus* pone di fronte ad una questione: se si riferiva, come sembra possibile, ai dodici eletti dall'università allora l'abate ne sceglieva quattro tra quei dodici ma se invece denotava gli uomini di Cava, ne consegue che i quattro eletti dall'abate affiancavano i dodici²⁴. Il nuovo criterio stabilito per l'elezione non cancellava il problema degli abusi: nonostante il dissenso dei dodici, la norma sanciva un aumento dell'imposta da corrispondere al monastero, rendendo regolare quell'extra che gli ufficiali prima esigevano in maniera arbitraria, suscitando le proteste degli abitanti²⁵. Il termine usato da Leone sia per i dodici che per i quattro era lo stesso: « *eligere* »; Filippo nel privilegio del 1322 ordinava la creazione di un nuovo baiulo e per i due giudici parlava di « *statuere* », termine utilizzato dall'abate nel 1331 per parlare delle nomine di baiulo, vicario, giudice e assessore, e notaio d'atti, vale a dire gli ufficiali che componevano la curia monastica locata come consueto presso il *commercio* della Trinità²⁶. Ligorio confermava quanto deciso dal predecessore in merito all'elezione e ai membri della curia e vi aggiungeva l'istituzione di un *magister* per la pertinenza del castello di S. Adiutore²⁷.
- 8 Nel 1322 Filippo ordinava che i cavesi fossero giudicati presso la curia locale, salvo poi concedere a questi uomini (1331) di appelli al Sacro Regio Consiglio o ad ogni altro giudice competente per sentenze interlocutorie, sentenze definitive o altre ingiurie senza che il monastero e i suoi ufficiali li ostacolassero²⁸.
- 9 Assenti nella stipulazione del 1294 erano i capitoli che regolamentavano l'elezione del catapano, le disposizioni in merito a cimiteri e sepolture, legname, carestie, calcaree ed eredità, presenti invece in tutti i privilegi successivi²⁹.

- 10 Nel 1322 l'abate svincolava i cavesi da prestare servizi, anche di natura personale, se questi non prevedevano un salario adeguato³⁰. La riduzione degli obblighi di natura personale si accompagnava a quanto affermavano gli abati (1331 e 1384) e il vescovo (1424) « *Item quod cum predicti homines sint liberi, franchi et exempti, sicut alii homines de civitatibus demanialibus (regni) secundum eorum antiquas libertates, petunt (eos) ipsos observari per partes dicti monasterii [...]* »³¹. » Agli ai cavesi veniva riconosciuto per la prima volta e, cosa fondamentale, dalla signoria monastica di trovarsi nella stessa condizione degli uomini delle città demaniali del Regno, pertanto questi cavesi andavano rispettati e trattati come tali. Si trattava però del riconoscimento e non dell'acquisizione dello status demaniale, per quello occorre attendere il 1394. Mentre la norma si ripeteva in maniera quasi identica, il contesto e la consapevolezza di quella condizione erano parzialmente mutati, come dimostra l'utilizzo che gli ecclesiastici fecero del vero (*sum*). Mentre nel 1331 Filippo voleva che gli uomini della Cava « siano liberi », nel 1384, alla vigilia del passaggio nel demanio (1394), i cavesi secondo Ligorio « sempre siano stati liberi³² » e nel 1424, con i Colonna infeudati di buona parte del principato per gli accordi stipulati tra papa Martino V e Giovanna II, i cittadini « siano e siano stati liberi³³ ».
- 11 Una dialettica con ruoli e compiti chiari contrassegnava il rapporto tra l'università e la Trinità. Il monastero in qualità di centro e di vertice si serviva di una normativa costituita ad hoc per normalizzare i rapporti con l'istituzione locale, la quale si riconosceva alle dipendenze del *dominus abbas* ma puntava anche al riconoscimento da parte di quest'ultimo di un proprio grado di autonomia amministrativa. L'ingresso della corona, come altro attore nella dialettica signoria monastica-università, conferì alla Cava quell'aspetto ibrido che si manifestava nella sintesi tra demanialità e feudalità.
- 12 Agli inizi del secolo XIV il fisco si confermava come ambito privilegiato del rapporto con la corona³⁴.
- 13 Nel 1313 Cava mandava tre sindaci, probabilmente uno per ogni università presente in quelle terre, a supplicare il re, Roberto d'Angiò, per l'istituzione di nuovi dazi³⁵. La risposta del sovrano alla supplica mostrava le trasformazioni che si erano verificate nel corso di qualche decennio e che avevano riguardato l'ampliamento delle funzioni amministrative esercitate dall'*universitas*³⁶. In cambio di un risarcimento corrisposto dalla Cava al giustiziere di quella regione, Roberto accordava all'università – intesa come organismo collettivo – di adoperare per il tempo che riteneva opportuno le imposte sancite dai presenti capitoli e di poterne sospendere l'utilizzo senza domandare il mandato alla curia regia³⁷. Per mezzo di una stipulazione basata sul trinomio richiesta-accettazione-obbligo il re accoglieva le richieste dall'università, appaltando a questa la gestione dei dazi, ma non era intenzionato a compromettere né il potere del abate né le immunità del clero³⁸. Queste ultime ben presto davano luogo a proteste e agitazione da parte dei cavesi perché impedivano un'adeguata ripartizione del carico fiscale tra gli uomini di quelle terre.
- 14 Il conflitto tra regola ed eccezione rese necessario un secondo intervento della corona (1329)³⁹. Entrambi i documenti (1313-1329) istituivano dei dazi su alcuni prodotti e sulle contrattazioni che si svolgevano soprattutto presso Cava⁴⁰. La posizione strategica, il canale supplica-fisco intrecciato con la corona, senza trascurare la presenza del polo monastico, avevano partecipato allo sviluppo in quella zona di uno snodo commerciale abbastanza attivo nella prima metà del Trecento⁴¹.

- 15 Nel 1326 la petizione fu portata al sovrano dall'abate (Filippo de Haya) assieme agli uomini di Cava per protestare verso alcuni comportamenti tenuti da dalla curia regia composta da giustiziere, giudice e notaio d'atti⁴². Probabilmente il rinnovo del 1344 ad opera di Amerigo, cardinale di S. Martino, aggiungeva alle norme emanate da Roberto circa vent'anni addietro quella che sembrava una riconferma di quanto concesso da Federico II a Balsamo e ai monaci (1209) : tramite l'abate, gli uomini potevano eleggere tra i candidati indicati dalla corona alcuni magistrati della curia regia per quella zona della periferia⁴³. È possibile che gli interventi regi del 1326-1344 non avessero risolto del tutto la questione e avessero perciò richiesto un più deciso provvedimento.
- 16 Nel 1384 Margherita istituiva a Cava la magistratura del capitano, qui non indicato ancora come regio, affiancato da un giudice e da un notaio⁴⁴. Agli abitanti veniva prescritto di comparire davanti a questo magistrato previo mandato o disposizione prodotta dal sindaco e di non sostentare gratuitamente gli ufficiali della curia ed i loro familiari, questi « paghino se vogliono questi servizi come stabiliscono i capitoli del Regno senza pretendere dall'università o dalle persone, in via generale o speciale, regali, offerte, oblazioni⁴⁵ ». Sempre i cavese si vedevano rinnovate la facoltà di appellarsi a qualsiasi curia per qualunque causa, come avevano disposto gli abati in precedenza, e la possibilità di ritirare accuse e/o denunce fino a tre giorni prima della citazione in giudizio⁴⁶. Riprendendo alcune disposizioni del 1326-1344, Margherita stabiliva cosa questo capitano doveva o non doveva fare : divieto di delegare o nominare rappresentanti ; divieto di intromettersi o trovarsi coinvolto in cause civili ; consultarsi con il suo consiglio (giudice e notaio) prima di prendere una decisione.
- 17 Stando ad Abignente il capitano non era altro che il vicario di cui parlava Ligorio (1384), un magistrato distinto dal catapano comparso anche lui nei capitoli abbaziali⁴⁷.
- Chi è quel *vicarius* se non il capitaneo, quando è notissimo che il capitaneo aveva la sua corte composta di un assessore e d'uno scrivano [...] poteva [...] incarcerare i cittadini e talora condannarli e fare eseguire la condanna [...] è chiaro che l'abate Ligorio promettendo ai cavese che i propri ufficiali non avrebbero eseguito arresti secondo il loro arbitrio o impedito ai cavese l'accesso alla curia regia non poteva non riferirsi agli ufficiali ai quali tal potere era conferito, cioè a dire al capitaneo [...]⁴⁸.
- 18 In questa disamina Abignente pare non far riferimento alle norme regie che stabilivano « *In primis quod Capitaneus qui nunc est et pro tempore fuerit non se intromictat nec habeat cognoscere de Civilibus Causis [...]* Item quod anno quolibet mutetur, statuatur et ordinetur novus Capitaneus, Iudex, et Actorum notarius qui habeant cognoscere de Criminalibus tantum⁴⁹. » Più che « nulla innovato per quanto riguarda la nomina degli ufficiali ; ma solamente limitato il potere de medesimi per le cause criminali⁵⁰ » i capitoli della regina definivano l'area di competenza dei « *novus* », termine utilizzato non a caso dalla regina e in relazione all'avverbio *tantum*. Prima di essere in parte normalizzata da Federico II, l'esercizio diviso delle due giurisdizioni tanto civile che criminale, aveva oscillato dentro e fuori le competenze della Trinità. Alla fine del XIV secolo questa funzione era ulteriormente regolarizzata per effetto dei capitoli regi e abaziali i quali contribuirono a definire gli ambiti (regio e feudale) che costituivano la fisionomia complementare dell'università.
- 19 Nel 1384 al fianco di quella monastica, formata da un baiulo, un vicario, un assessore e un notaio, e di quella regia, composta dal capitano affiancato da un giudice da un notaio, non va dimenticata un'altra curia, quella retta dal *magister*, presso S. Adiutore⁵¹. Qualche anno dopo, durante il conflitto tra Ladislao e Luigi II, Margherita ordinava « alla Badia di pagare con i proventi di sua proprietà Riccardo de Aiello, capitano di Cava e

Sant'Adiutore, deputato alla ricostruzione e custodia di quelle fortezze (1390)⁵² ». La vicinanza cronologica dei testimoni (1384 ; 1390) porterebbe ad identificare Riccardo con il capitano di Margherita, ma la mansione assegnata al De Ajello prospettava, per quest'ultimo, un ufficio con funzioni militari piuttosto che amministrative, come invece spettavano al magistrato istituito nel 1384⁵³.

- 20 Nel 1414 la curia regia, cui spettava amministrare la giustizia, era composta da tre forestieri : il notaio Roberto Fasano di Policastro, il giudice Zaccaria Guardato di Sorrento che ricopriva anche la carica di *locumtenens* di *Berti de Principatus de Lipar* capitano regio di Policastro e Cava nonché vicario in tempore presso la seconda. In questa occasione il capitano sembrava essere, a pochi anni dalla sua istituzione a Cava, una sorta di funzionario sovralocale simile al giustiziere⁵⁴, e questo spiegherebbe Qq spsss come mai Berti ricopriva l'ufficio di capitano sia a Cava che a Policastro, mentre era vicario solo della città salernitana⁵⁵. L'autore materiale del documento (il notaio Guglielmo) ricorreva, poi, a due termini per distinguere il *locumtenens* Zaccaria dal vicario Berti, forse perché nonostante il primo fosse un « progenitore » del secondo i due termini indicavano in quel periodo due uffici diversi con mansioni altrettanto differenti⁵⁶. La presenza di un luogotenente disobbediva ad una delle disposizioni di Margherita (1384) « il capitano che sarà in carica per un determinato periodo non nomini un suo rappresentante, né alcun sostituto, ma egli stesso, personalmente, amministri in quanto è suo dovere⁵⁷ ». È possibile che la discrepanza tra quello che la norma sanciva e quanto si verificava nella realtà fosse tra le motivazioni della conferma del 1416⁵⁸.
- 21 I servizi e la fedeltà prestati da Cava alla corona venivano ricordati da re Ladislao in due privilegi in materia di esenzioni fiscali in data 27 agosto 1399 e 21 maggio 1403⁵⁹. Quello del 1399 confermava, senza riportarli, immunità, esenzioni, libertà, grazie e privilegi concessi agli uomini di quelle terre. Nel 1403, informato da una supplica dell'eccessivo peso fiscale a cui erano sottoposte quelle terre e dell'impoverimento scaturitone, Ladislao ordinava la diminuzione e la dilazione della colletta generale dal primo giorno del futuro mese di settembre e per i dodici anni successivi e la riduzione a solo quattro collette reali⁶⁰. La possibile distinzione tra una colletta generale, trasformata nel focatico dalla riforma fiscale di Alfonso V, e quattro collette reali non dovrebbe sorprendere visto l'utilizzo di questa imposta : nata come straordinaria e finita col diventare ordinaria. La situazione di povertà che Cava lamentava era dovuta ad un censo in carlini d'argento che gli uomini avevano corrisposto al re e da quest'ultimo utilizzato per stipendiare le milizie al suo servizio, probabilmente stanziate presso le fortificazioni presenti in quella zona⁶¹. Sui servizi resi dai cavesi faceva leva anche Giovanna II il 21 agosto 1414 al momento di rinnovare il privilegio di Ladislao⁶².
- 22 I fatti del 31 luglio 1416 allargano il concetto di dialettica centro-periferia e policentrismo a tutta la periferia cavense. Supplicata dall' « *universitatis hominum Corporis civitatis Cavae* », Giovanna II disponeva delle agevolazioni in merito ai pagamenti fiscali per gli uomini di quella università⁶³. Con Alfonso V abbiamo due situazioni analoghe a questa. Il 15 gennaio 1437 il Magnanimo confermava la riduzione della colletta, fissata a quattordici carlini, che Giovanna II aveva riconosciuto agli uomini del Corpo di Cava⁶⁴. Il diploma alfonsino precedeva di alcuni anni l'ordinanza del 1442 (24 gennaio) con mittente la Camera della Sommaria. L'erario Iacoibo de Villa Spinoza non vesse « *universitatem et homines casalis Passiani pertinentiarum Cave pro fiscalibus solutionibus, stante remissione uncia 1 et tari XX eisdem concessa per Johannam secundam reginam et deinde confirmata per Alfonsum regem*, il 2 settembre del 1439⁶⁵ ». Per compiere tutto l'iter relativo alla supplica gli

abitanti del Corpo e di Passiano si erano comportati come un'istituzione (università) dotata di una certa autonomia e indipendenza nei confronti della città nel suo insieme.

- 23 Lo stato materiale in cui vertono alcune fonti e l'utilizzo alquanto variegato del termine colletta non consentono di stabilire con precisione se la riduzione concessa al Corpo (1416) fosse stata estesa all'intera città automaticamente oppure se fu necessario che anche le altre università avanzassero tale richiesta, su modello del Corpo⁶⁶. Se la riduzione riguardava solo le università di Corpo e Passiano, queste per un certo periodo, circoscritto grosso modo agli inizi del XV secolo, e per motivi solo ipotizzabili, usufruirono di un'imposta più bassa, che ne facilitava l'adempimento del compito fiscale. In una visione d'insieme gli interventi di Giovanna (1414-1416) erano forse indirizzati a dare continuità alla politica fiscale ed amministrativa di Ladislao, almeno per quella parte della provincia, normalizzando il prelievo fiscale e diminuendo il numero di collette: una generale più altre quattro.
- 24 Il 3 Agosto 1419 Giovanna II accordava ai Colonna, familiari del neoeletto pontefice Martino V, diverse prerogative e costituiva una sorta di *enclave colonnesca* all'interno del Principato Citra la quale durava fino al 1431 quando, divenuto papa Eugenio IV, ostile ai Colonna, la regina revocava a questi ultimi i beni accordati in precedenza. Le concessioni di Giovanna ai Colonna coinvolsero anche la città di Cava⁶⁷.
- 25 Da una supplica dell'università a Giovanna scaturiva l'indagine portata avanti da Marino di S. Angelo, conte di Sarno, al termine della quale venivano concessi dei nuovi capitoli che passavano per il vaglio del conte di Sarno e per la conferma da parte di Martino (31 ottobre 1419)⁶⁸.
- 26 Agli ufficiali si vietava di citare in giudizio gli abitanti di Cava fuori dal proprio distretto – non importava quale fosse la tipologia del caso – e li si obbligava a tenere curia *a li lochi consueti scilicet in corpore Cave ubi antiquitus extitit consuetum*⁶⁹. Sempre per quanto riguarda gli ufficiali, si stabiliva l'importo da corrispondere agli esattori estranei alla città senza specificare se si trattasse di funzionari del re o del signore. Nella seconda ipotesi, la concessione ai Colonna (agosto 1419) potrebbe fungere da spiegazione sia dell'intervento regio sia sulla natura del funzionario. La menzione di un esattore esterno potrebbe indicare, inoltre, la presenza presso Cava di più amministrazioni e di diversi importi anche con ammontare diverso da corrispondere all'erario, al signore o ad entrambi⁷⁰. Per la *sindicazione* di questi ufficiali la città eleggeva *huomini dela Cava li quali habeano de sindacare li detti officii*⁷¹.
- 27 Ai signori laici ed ecclesiastici la sovrana ordinava di non mandare gli abitanti di Cava e del suo distretto in giro armati e di non obbligare i cavesi a comparire contro la loro volontà nel castello di Cava o fuori dalla città o di andare a guardia dei castelli tanto interni quanto esterni alla città⁷².
- 28 Giovanna infine proibiva ai cavesi coinvolti in atti criminali di ricoprire incarichi a Cava o nel suo distretto; rinnovava le franchigie e le immunità dal ponte di Eboli fino a Scafati et per il ducato di Amalfi⁷³. La regina pretendeva inoltre che i cittadini giurassero fedeltà alla corona e al conte di Sarno, ricevendo in cambio la facoltà di ribellarsi contro signori spirituali e temporali e contro gli ufficiali – senza dire di che tipo – che non rispettavano quanto stabilito dalle norme ed offrendo l'indulgenza per i casi speciali, per ogni misfatto o delitto compiuto, anche per il crimine di lesa maestà⁷⁴. In accordo con Nicola di S. Mango, venivano restituite le 100 once versata a Mattiuccio – forse un intermediario di Nicola di S. Mango – per la liberazione o per la cancellazione di un debito contratto da

certi uomini della foria e fino alla restituzione i sindaci della Cava non erano costretti a far pace con la foria di Salerno⁷⁵.

- 29 Se il privilegio del 1419 veniva emanato dopo l'istituzione dell'*enclave* colonnesca, quello del 10 luglio 1432 cadeva poco dopo sua la fine⁷⁶. La supplica conferma che anche in questa circostanza le decisioni della corona erano il normale prodotto della dialettica che stava dietro la formulazione di un privilegio ; questo ribadiva le sole quattro collette, rinnovava le franchigie e accoglieva la richiesta di mantenere Cava nel regio demanio, come successo con Salerno lo stesso anno (1432)⁷⁷.
- 30 Guardando con un occhio alla periferia e con uno al centro emerge la relazione tra ciò che succedeva nei due ambiti : all'inizio degli anni venti del Quattrocento Giovanna agiva mossa dalla necessità di ingraziarsi un forte alleato nella successione al trono ; nel 1432 le simpatie e le antipatie del nuovo pontefice (Eugenio IV) e del favorito (Sergianni Caracciolo) ridisegnavano gli equilibri del vertice rendendo necessario un riassetto della base. Qui le intenzioni della regina nel corso degli anni dell'*enclave* colonnesca, sembravano voler da un lato continuare la regolarizzazione della amministrazione fiscale e salvaguardare non tanto la città in quanto demaniale quanto la comunità intesa come entità capace di assicurare alla corona sostentamento (fiscale e amministrativo), dall'altro circoscrivere la potestà dei signori feudali, laici ed ecclesiastici, attivi in quella zona attraverso l'indulgenza e la facoltà di ribellarsi accordata ai cavesi.
- 31 La dialettica compartecipata che si sviluppava presso quella zona della periferia monastica non va interpretata in un'ottica di *aut-aut*, demanio contro feudo. Il connubio tra la demanialità, intesa nella sua afferenza al potere regio, e la feudalità conferiva alla Cava una condizione ibrida, contraddistinta da un forte grado di compartecipazione ; quest'ultima assumeva i tratti di un rapporto di reciproco e muto soccorso in tutte e due le direzioni : il centro muoveva verso la periferia servendosi di un numero maggiore di alternative raggruppate nell'idea complessa di efficacia, la quale esigeva quasi sempre un pagamento ; la periferia, a sua volta, sostanzialmente il centro agendo da bacino di risorse fiscali e amministrative (compiti e uomini)⁷⁸, una incombenza che nel contempo però contribuiva a rafforzare l'idea e il sentimento di appartenenza tra gli uomini di un territorio anche per via della sua modalità « collettiva »⁷⁹. Si definiva in questo modo all'interno di ogni comunità di uno spazio privilegiato fatto di uomini, di leggi e di gradi di autonomia che costituivano un'amministrazione nell'amministrazione, cioè un assetto locale nel contempo singolare ed ordinario ad altri centri, facente parte dei quadri amministrativi del Regno⁸⁰. In questo contesto un carattere come la suddetta demanialità poteva rappresentare anche una merce di scambio, resa appetibile dalla partecipazione della stessa monarchia alla costruzione dell'identità di quella comunità⁸¹. Avendo la facoltà di decidere le sorti dei propri territori, la corona interveniva sia sulla geografia amministrativa di una certa area che sulla condizione degli uomini che in quella vivevano ; questi finivano coll'avvertire come obbligo morale e materiale il mantenimento di uno *status* acquisito e acquistato⁸². Una domanda come : « quando una città è di fatto demaniale ? », si presta a diverse letture e interpretazioni in un intervallo che va dalla definizione giuridica, alla consapevolezza fino al *modus operandi* proprio degli uomini e degli enti che la riconoscevano e che con essa si relazionavano⁸³.
- 32 La demanialità quindi non era ovunque la stessa ; si trattava di una costruzione artificiale, scaturita dall'incontro tra la dialettica centro-periferia e i caratteri specifici di un territorio⁸⁴. A seconda del punto dal quale lo si osserva il concetto di demanialità assume

una diversa declinazione : dal centro univa le zone che erano di proprietà della corona, mentre dalla periferia distingueva gli stessi territori.

Reçu : 22 février 2018 – Accepté : 27 mai 2018

NOTE

1. La formula di *quasi città* è di G. CHITTOLINI, « “Quasi-città”. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo », *Società e Storia*, 47 (1990), p. 3-26 e in *ID.*, *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale, secoli XIV-XVI*, Milano, 1996, p. 85-104 ed esprime cosa mancava ad un centro per dirsi città. Quella di *altre città* è di G. VITOLO, *L'Italia delle altre città*, Napoli, 2014, p. 1-102. Diverse istituzioni, sia urbane che rurali, svolgevano mansioni cittadine, differenziandosi sia dalle città in senso stretto che dalle restanti non città denominate nelle fonti *loci demanii* o terre famose. I *loci demanii* si qualificavano per il numero di giudici e notai attivi in loco ed erano spesso centri recentemente infeudati su cui la corona era interessata a mantenere, se non un controllo diretto, almeno una stretta relazione. Le terre famose erano aree di cui possiamo ricostruire indirettamente un elenco completo per tutto il Regno ma resta alquanto difficile stabilire il connubio tra la fama guadagnata in una provincia e il riconoscimento (di terra famosa appunto) ottenuto dalla curia regia. Le *altre città* non costituivano né una condizione di passaggio (verso lo status di città) né un assetto permanente : alcune conquistavano letteralmente il rango di città ; altre non arrivavano mai a questa condizione ; altre ancora rischiavano di scivolarne fuori da questa categoria, mentre altre, invece, non vi facevano mai parte.

2. Questo articolo origina dalla tesi di dottorato *Centro e periferia nel Regno di Napoli : la città della Cava in età angioino-aragonesa*, discussa il 20 settembre 2017 presso l'Università degli studi di Salerno e anticipa una monografia basata sullo stesso tema in corso di pubblicazione.

3. Il diploma di fondazione della Trinità fu emanato Guaimario III di Salerno (1025), principe salernitano, e assegnava ad Alferio la terra pubblica dove edificare, a sue spese, il monastero, mentre ai monaci la facoltà di eleggere liberamente il proprio abate dalla morte di Alferio stesso. Si trattava di un caso specifico e peculiare, come la definisce Lorè, perché i monasteri che sorgevano su terra pubblica nel principato salernitano erano sotto il diretto controllo del principe al quale spettava la designazione dell'abate. Durante l'età normanno-sveva l'abazia si attestava come signoria monastica con l'abate nei panni di un dominus spesso proveniente dal di fuori della congregazione. Le donazioni fatte da principi, duchi, imperatori e papi portano l'abazia a ricoprire la posizione di vertice di una periferia monastica costituita da possedimenti sparsi in tutto il Regno, un sistema che ricalcava il modello cluniacense. Il calo delle donazioni registratosi nel corso del XIII secolo spinse la Trinità ad allargare la sua rete di rapporti ad altri ambiti sociali e territoriali beneficiando, così, di nuove donazioni e ritardando in questo modo la propria fase calante di quasi un secolo rispetto ad altri monasteri altomedievali coevi e più importanti. La durata di questo processo era sintomo di quanto fosse considerevole il potere e il patrimonio raggiunti da questo ente. Cf. V. LORÈ, *Monasteri, principati e aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto, 2008. B. VISENTIN, *Fondazioni Cavensi nell'Italia Meridionale (secoli XI-XV)*, Battipaglia, 2012, p. 11-27 e *ID.*, « Il dominatus loci di Capaccio e la SS. Trinità di Cava (secoli XI-XIII) », *Rassegna Storica Salernitana*, 57 (2012), p. 45-79 ; P. GUILLAUME, *Essai historique sur l'abbaye de Cava d'après des documents inédits*, Cava de Tirreni, 1877.

4. Sulla definizione di *universitas* si può veda F. SENATORE, « Gli archivi delle universitates meridionali : il caso di Capua ed alcune considerazioni generali », in A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI e S. MOSCADELLI (a cura di), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Siena, 2009, p. 447-520, p. 447-456.
5. C. CARUCCI, *Codice diplomatico Salernitano* [da ora abbreviato in CDS], Salerno, 1931-1946, p. 476-478. « *Universitates subscriptarum terrarum [...] inquirere studeatis ut unum eorum ordinent pro parte hominum, sive mictant sindicum, qui tam extimationi reparationis predictae [...] et convocatis quatuor probis viris eligendis de terris ipsis famosis [...] Nomina vero terram et locorum que castrum ipsum reparare possunt et debent, sunt [...] Castrum Turris maioris de Salerno et Terracine, ipsius pussunt et debet reparari per homines Salerni, S. Magni, S. Adiutoris, Cavae et casalium eorundem et per homines S. Severini et casalium eius* » i puntini fuori dalle parentesi quadre sono nel testo.
6. Tra gli anni settanta e gli ottanta del XIII secolo l'esistenza dell'*universitas* e di una certa rappresentanza pare si fosse costituita anche se doveva ancora definirsi ed essere riconosciuta pienamente. Nel 1269 Carlo I ordinava a tutte le città e le terre del Regno di mandare delle vettovaglie all'esercito regio impegnato presso Lucera. A Cava, probabilmente in qualità di terra, toccava inviare 150 salme di frumento, come Sarno, mentre a Nocera ne toccavano 200. La notizia è in G. ORLANDO, *Storia di Nocera de' Pagani*, t. 2, Napoli, 1886, p. 76. Una seconda lettera di Carlo a distanza di qualche anno (1281) ordinava che i costi per la riparazione dalla strada che collegava Napoli a Salerno, passando per S. Adiutore, fossero a carico di « *hominibus Salerni et forie Cave e S. Adiutoris* ». G. ABIGNENTE, *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, t. 1, Roma, 1886, p. 70. Lo stesso discorso si può fare sulle cariche che compaiono nella lettera del 1277. Il *sindicum* e i suoi aiutanti non erano ancora magistrature stabili ma funzionari nominati sulla base di precise necessità e su mandato esplicito della corona. Cf. N. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia Meridionale (1100-1806)*, Napoli, 1883.
7. Il termine *periferia monastica* vuole indicare l'insieme dei territori afferenti alla Trinità quale centro e vertice. Il monastero, infatti, era periferia se messo in relazione con Roma o con la corona, mentre assumeva il ruolo di centro o vertice a seconda del partner. Nella dialettica con l'università della Cava, ad esempio, l'abazia recitava sia il ruolo di vertice che di centro.
8. M. PUCCI, « La difficile difesa del territorio cittadino. Salerno nei secoli XIII-XV », in G. VITOLO (a cura di), *Città e contado nel mezzogiorno tra medioevo ed età Moderna*, Salerno, 2005, p. 187-206, p. 187-193. La giurisdizione dei giudici salernitani si esercitava per l'età normanno-sveva anche sulle terre della Cava. Ancora nel 1291 troviamo tale Tommaso Dardano *notarius puplicus Salerni et cavense monasteri*. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno nel Medioevo (Salerno XIII-XIV)*, Subiaco, 1945, p. 196 : « Questo borgo (parlando di Cava e S. Adiutore) [...] mancava il diritto di eleggersi propri giudici e notai, al qual cosa la metteva alla dipendenza di Salerno nella parte più delicata della vita cittadina, giacché le cause dovevano celebrarsi davanti al collegio di Salerno e i contratti erano stipulati davanti a giudici salernitani e da notai eletti da Salerno. » Mio il testo tra parentesi.
9. M. PUCCI, « La difficile difesa del territorio cittadino... », *ibid.*, p. 187-206, p. 192. Pietro Ferraro, *puplicus terre Cavae et Sancti Adiutoris notarius*, mentre Apportanza de Baldanza, *iudece terre Cavae et Sancti Adiutoris*.
10. CDS, p. 150-151.
11. M. PUCCI, « La difficile difesa del territorio cittadino... », *op. cit.*, p. 187-206, p. 192. N. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia Meridionale...*, *op. cit.*, p. 56-58. Le leggi che regolavano la costituzione dei giudici prevedevano che questi, una volta eletti, pagassero un certo prezzo o diritto alla corte regia. Sulla legislazione in età angioina, cf. R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921. Le modalità di nomina di notaio e giudice a contratto erano ancora disciplinate dalla Costituzioni federiciana I, 79 *De ordinatione iudicum et notariorum*, che fissava per entrambi la nomina regia.

12. CDS, p. 150-151; M. PUCCI, « La difficile difesa del territorio cittadino... », *ibid.*, p. 192. L'elezione era « rivendicata dai salernitani *ex consuetudine hinc hactenus servata* fino ad allora, dai cavese *de iure* e dall'abate di Cava, *ex concessione catholicorum regum Sicilie* ».
13. Cf. M. VALLERANI, « Premessa », in *ID.* (a cura di), « Sistemi di eccezione », *Quaderni Storici*, numero monografico, 131, XLIV, n. 2 (2009), p. 299-312; C. NUBOLA e A. WÜRGLER, *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII)*, Bologna, 2002.
14. M. PUCCI, « La difficile difesa del territorio cittadino... », *op. cit.*, p. 193, mio il corsivo.
15. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *op. cit.*, p. 197-199. All'inizio i salernitani accusarono il monastero di essere l'artefice della richiesta avanzata dagli uomini di Cava, di conseguenza proposero prima un'alleanza agli amalfitani, i quali rifiutarono vedendosi così vietato l'accesso a Salerno, e poi agli abitanti di Positano.
16. Leone II (1294). Archivio storico della Trinità, pergamene arca LX n. 16. Una prima copia è in Archivio storico Trinità, arm. A; fascio 3; Pluteo 1, n. 292 e riporta la vecchia collocazione (arca 88, n. 28) mentre sulla camicia la collocazione è LX, n. 17. (La 16 è l'*instrumentum* mentre la 17 è la *sententia*. C. CARLEO, *Regesti: Repertorio delle pergamene dell'Archivio Cavense*, Cava de' Tirreni, 2013, p. 77). Una seconda copia è in trascrizione di un privilegio 1331, Archivio municipale Cava... Vol. Priv... (i puntini sono nel testo) e fa parte del Fondo Gennaro Senatore, conservato presso l'azienda autonoma del turismo di Cava de' Tirreni [da ora abbreviata in TS]. Sul Fondo si veda T. AVALLONE, « Le "Carte" di G. Senatore », in A. LEONE (a cura di), *Appunti per la storia di Cava*, t. 7, Cava de' Tirreni, 1992, p. 89-92. Si tratta di un inserto ai capitoli dell'abate de Haya del 1331 che riporta la vecchia collocazione (arca 88, n. 28). Il contenuto delle norme è tutto sommato lo stesso. L'esemplare del monastero è preceduto da un prologo che illustra la questione in atto tra il monastero e l'università, e ha come estensori Giovanni de Muccula di Napoli, e Nicola Rufolo di Ravello. La copia del fondo Senatore manca del prologo e ha tra i compilatori tale *notarius* (o *notari*) *Anelli Vesputi*, registrato nel *LIBER*.
17. Dei privilegi di Filippo abbiamo solo trascrizioni: due del 1322 in G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. III-VI e una TS, 1322. Il testo è preso da Abignente « [...] *fiant et statuantur anno quolibet duo iudices tantum in predicta terra Cave S. Adiutoris et pertinentiarum eorum, milioribus et sufficientioribus hominibus locorum ipsorum* ».
18. Dei capitoli dell'abate Ligorio abbiamo solo la trascrizione in G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XIX-XXI. Le similitudini tra le materie dei capitoli abbaziali (1294-1384) e quelli vescovili (1424) hanno consentito di sciogliere le norme di Ligorio riportate in forma sintetica. Dei capitoli del vescovo Sagace abbiamo due copie, una in Fondo Gennaro Senatore, oggi assente; una in un manoscritto miscelaneo del XVI secolo, confrontate da F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424 », in A. LEONE (a cura di) *Appunti per la storia di Cava*, t. 1, Cava de' Tirreni, 1983, p. 33-39; e *ID.*, « Per lo statuto del 1424 », in A. LEONE (a cura di) *Appunti...*, *ibid.*, t. 6, 1988 p. 13-17.
19. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. 1: « *Pro molitura seu macinatura frumenti et aliorum victualium solvatur pro quolibet thumulo granum unum minus tercio tantum in omnis molendis monasterii supradicti* », l'importo era confermato successivamente da Ligorio e Sagace.
20. Nel 1294 Leone aveva stabilito che il commercio andasse fatto presso una certa bottega acquistata dal monastero e non più nei luoghi abituali.
21. Il possesso con relativo pedaggio per la Busanula (o Bufanula) costituiva un importante introito per il monastero e soprattutto per la camera dell'abate. In merito a quest'ultima e alla sua formazione ai tempi di Balsamo si veda G. VITOLO, « Il registro di Balsamo... », *op. cit.*, le entrate sono a p. 113.
22. TS, 1331: « *Dictus Dominus Abbas et officiales suis non incarcerant, nec incarcerari faciant homines nec aliquem de hominibus predicta terrae Cavae, Castri S. Adiutoris, et pertinentiarum ipsarum juris*

ordine non servato nisi in casibus a jure permissis et in Capitulis domini Honorii papae quarti. » Il riferimento ai capitoli papali scompare nel 1384. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. XIX.

23. F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424... », op. cit., p. 38.

24. I rapporti che Salerno aveva con Cava e con il monastero potrebbero aver suggerito o influenzato la seconda soluzione, meno plausibile rispetto alla prima. Nello stesso periodo la vicina città di Salerno era amministrata dal consiglio dei dodici. Cf. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, op. cit.

25. Leone II (1294). Archivio storico della Trinità, pergamene arca LX n. 16. « *Item quod officiales dicti Monasterii taxant et exigunt ab eisdem hominibus (...) iuxta arbitrium voluntaris eorum [...] pro bono pacis quod universitas ipsa eligat duodecim bonos et fideles homines de terra predicata de quibus idem dominus abbas eligat quatuor [...] tum decimum diem mensis Augusti non elegerit ipsos homines dictus dominus abbas possit eligere quatuor homines de terra praedicta [...] ipsius monasterii pro ut extitit consuetum et si taxatores discordaverint [...] taxationem majoris (posuit)* » [da qui in avanti le parole di impossibile lettura saranno indicate (...), mentre quelle dedotte per congettura saranno racchiuse tra parentesi tonde].

26. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. IV : « *fiant et statuatur anno quolibet duo iudices tantum in predicta terra Cave S. Adiutoris et pertinentiarum eorum, milioribus et sufficientioribus hominibus locorum ipsorum. [...] fiat et creetur unus bajulus in praedicta terra qui sit sufficientes in officio supradicto* ». TS, 1331 : « [...] *Statuatur et ordinatur novus bajulus, vicarius, iudex, et assessor et actorum notarius in predicta terra Cavae et pertinentiis [...] sint sufficientes et idonei officiis supradictis* » ; « *regetur curia ubi per baiulum dicta terrae in commertio monasterii cavensis* ». Filippo fissava anche la somma che gli abitanti erano tenuti a corrispondere al monastero e ai suoi ufficiali, per evitare ulteriori maggiorazioni.

27. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XX.

28. Le norma del 1331 furono riprese in modo identico da Ligorio G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XIX : « A ciascuno dei cittadini sia permesso, nei casi previsti dalla legge, di citare e far sì che si venga chiamati davanti alla Sacra e Regia Maestà o davanti a ogni altro giudice competente per le sentenze interlocutorie o definitive quanto è possibile a ciascuno di quelli ai quali deve essere pagato il danno o ad alcuni di questi stessi per mano del signor abate e delle parti del monastero e dei loro ufficiali e per quanto è possibile si diano a loro gli Apostoli (documenti per la richiesta di testimone) e le sentenze dei processi che saranno esaminate nella curia del signor abate e del monastero. » « Il signor abate e le parti del monastero e i loro ufficiali non creino impedimento ai cittadini che vogliono accedere a qualunque tribunale regio in occasione di processi per crimini che li riguardano. » Nei capitoli di Sagace le cose cambiavano leggermente « *permissis appellare et appellari facere ad Sacram Regiam Maiestatem [...] vel ad omnem alium iudicem competentem* ». F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424... », op. cit., p. 34.

29. Sulle eredità in particolare, si stabiliva che per i lasciti, specie in assenza di testamento, la successione spettasse al parente più prossimo e al monastero era vietato qualsiasi attacco o molestia agli eredi.

30. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. V : « *non iubeatur eis aliqua servitia personalia nisi artificius in mechanicis artibus [...] sine salario competentis usitato inter homines supradictos* ». La copia conservata presso il fondo Senatore dei capitoli vescovili del 1424 riporta la stessa norma ma senza il *non*. F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424... », op. cit., p. 14 : « *et iubeatur eis aliqua servitia personalia nisi artificius in mechanicis artibus* ».

31. TS, 1331 : « [...] *Sed tantum (mandetur) eis secundum qualitatem personam, seu conditones eorum honorifice per partes dicti monasteij pro honore domini qui (praerit) in presidiatu dicti monasterij prout justum fuerit sicut mandetur aliis hominibus de civitatibus demanialibus regni hujus franchis et liberis.* » Cf. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. XIX-XX ; cf. F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424... », *ibid.*, p. 35. Più che a un'identità idealizzata, le norme degli abati e del vescovo sembravano il

risultato di una richiesta concreta riguardante alcune esenzioni fatte al clero dagli uomini di Cava.

32. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XIX-XX. L'espressione *sint liberis* del 1331 diventava « *semper fuerit liberi* » nel 1384 e cambia nuovamente nel 1424.

33. F. PATRONI GRIFFI, « Uno statuto del 1424... », *ibid.* : « *sint e fuerint [...] liberi* ».

34. Nella *Cedula generalis subventionis impositae et taxatae* (1316) *Cave et Sanctus Adjutor que consueverunt taxari in unc. 101, tar. 20, gr. 4 alleviate sunt et taxate unc. 81, tar. 20, gr. 4. A Nuceria cum casalibus spettava unc. 118, tar.10* mentre a *Salernum cum Iudeis unc. 249, tar. 8, gr. 8*. G. ORLANDO, *Storia di Nocera...*, *op. cit.*, p. 92-93.

35. Del privilegio di Roberto d'Angiò (1313) esiste oggi solo la copia edita G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. VII-XI. Il sindaco restava ancora un procuratore occasionale, nominato su richiesta dettata dalla circostanza. Rispetto alle lettere regie di fine XIII secolo, nel corso del Trecento queste figure erano scelte anche dall'università sulla base delle proprie esigenze; inoltre bisogna attendere la metà del XV per vedere il sindaco trasformato in un ufficio stabile con carica annuale. Sulla supplica P. TEREZI, « Una città superiorem recognoscens. Le negoziazioni fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496) », *Archivio Storico Italiano*, 634, Anno CLXX (2012), p. 620. « Com'è noto, essi si presentano come un elenco di suppliche di una comunità al sovrano [...] Richieste di questo tipo rientrerebbero nella categoria dei "gravamina e petizioni" definita dai Curatori nella *Introduzione a Suppliche e « gravamina »*. *Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)* [...] p. 7-17 : [...] presentate da una comunità a un'autorità suprema e riguardanti questioni di carattere generale che potevano incidere sulla normativa e sul complesso di diritti di un dato organismo politico-territoriale [...] Le suppliche erano invece quelle presentate ad autorità di vario livello da individui o piccoli gruppi costituiti *ad hoc* allo scopo di ottenere benefici materiali in tempi brevi. Nel testo adopero il termine supplica in un'accezione generale, come richiesta presentata al sovrano, anche perché nelle fonti di cui mi sono avvalso l'insieme delle petizioni viene presentato spesso come « *capitula, supplicationes et gratie*. » I tre sindaci erano Lanzectus Longo, Apportanza de Baldanza (che già in passato avevano ricoperto la carica di sindaco) e Albino de Palermo. Da Palermo veniva pure il giudice *Raynaldo de Callea de Panormo habitator terre Cave* che nel 1388 presso Catania assieme al *magister Silvester Longus physicus* e *frater Guilielmus Code monachus monasterii cavensis* ottenevano il rinnovo di un privilegio, ASCAM P n. 21. Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Messina provenivano Raffaele Tremulo, Jacopo Tremulo e Paolo De Nardo ai quali nel 1497 veniva concesso di diventare cittadini di Cava e godere delle immunità e delle franchigie della città. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. LXVIII-LXX. Lo Iacopo della delibera potrebbe essere lo stesso Iacopo da Messina testimone in ASCAM Q n. 15.

36. Cf. G. VITOLO, « *In palatio communis* ». Nuovi e vecchi temi delle storiografia sulle città del Mezzogiorno medioevale », in G. CHITTOLETTI, G. PETTI BALBI e G. VITOLO (a cura di), *Città e territori nell'Italia del Duecento. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, Napoli, p. 243-294, p. 280-283.

37. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. X. « *Ita quod pro eo usque durent et valeant quousque Universitas ipsa volet et sibi viderit expedire nullo in posterum ad correccionem in minuendo videlicet ipsa dacia vel revocationem illorum assensu vel mandato Curie requerendo, aut eciam expectando.* »

38. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. VII-XI. « *Ad nostre maiestatis beneplacitum vim habere volumus et vigorem nullo propterea iuribus nostre curie vel domino dicte terre ac immunitati clericorum preiudicio generando.* » L'accettazione e l'obbligo erano espressione della *postetas* del sovrano e del suo esercizio pratico, mentre la supplica, portata dalla città, serviva a giustificare l'intervento senza violare la norma. Cf. P. TEREZI, « Una città superiorem recognoscens... », *op. cit.*; C. NUBOLA, « Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII) », in C. NUBOLA e A. WÜRGLER (a cura di), Bologna, 2002. Sul

placet, altro strumento utilizzato dal sovrano, cf. B. PASCUTA, *Placet regie maiestati : itinerari della normazione nel tardo Medioevo siciliano*, Torino, 2005.

39. Del privilegio di Roberto d'Angiò (1329) esistono due copie : G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XII-XIII e in G. GRIMALDI, *Roberto, (1329)*, dove prima delle norme è presente un prologo che ci informa di come « *iudex Iacobus Punerius et notarius Mirello de Perrello, sindici ad hoc constituti per universitatem et hominum terram Cavae et Castris Sancti Adjutoris* » si recarono dal re mostrando uno scritto pubblico che, probabilmente, faceva riferimento ai capitoli del 1313.

40. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. VII-XI e p. XII-XIII. I dazi interessavano l'acquisto, la vendita, la lavorazione, l'importazione e l'esportazione di diversi prodotti quali carne di maiale, vino, stoviglie (piatti, coppe e pentolame), legno, materiali usati, seta e lana, olio. Colui che vendeva presso quelle terre o trasportava le proprie merci fuori dalla Cava per il medesimo scopo, non importava se fosse indigeno o forestiero, era costretto quasi sempre a versare un importo, mentre chi comprava, purché lo facesse sotto determinate condizioni, era esentato da versamenti ad esempio se riceveva un animale in dono, se acquistava per uso personale ma non presso un macellaio. Rispetto al 1313, l'attività di compravendita che i forestieri esercitavano presso Cava fu soggetta ad un'attenta e maggiore regolamentazione nel 1329.

41. Dal punto di vista socio-economico gli spazi di crescita ancora liberi nella periferia risentivano delle istituzioni presenti e degli ambiti in cui queste operavano. La Badia deteneva il controllo dei porti ed era l'interprete di un'economia di taglio feudale. Ancora nella piena età moderna le facoltà e i canali economici della feudalità ecclesiastica restano tutto sommato gli stessi percepiti in età medievale, consistenti in prerogative quali ad esempio il plateatico, portulatico, herbatico, ripatico. Aggiornata panoramica si trova in E. NOVI CHAVARRIA, « Per una storia della Feudalità ecclesiastica nell'area del Mediterraneo occidentale : studi recenti e prospettive », in R. CANCELILA e A. MUSI (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Palermo, 2015, p. 535-551. Allo stesso modo influì sullo sviluppo della Cava la presenza nelle immediate vicinanze della città Salerno. Si veda cf. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *op. cit.*

42. Di questo privilegio di Roberto d'Angiò (1326) esiste una copia in G. Grimaldi. Si tratta della conferma del 1344 ad opera di Amerigo, cardinale di S. Martino, legato apostolico, baiulo e vicario generale per *Sanctam Romanam curiam catholicam*. Di questo documento parla anche A. ADINOLFI, *Storia della Cava distinta in tre epoche storiche*, Cava de' Tirreni, 1846, p. 266. Roberto legiferava diversi argomenti : espropriazioni, prestazioni personali, ambiti di intervento della curia ; invitava gli ufficiali ad agire secondo le costituzioni del Regno e nel rispetto dei modi e dei tempi per quanto concerne accuse, denunce e processi ; vietava alla curia regia di riscuotere collette e altre imposte e di svolgere servizi in commissioni locali ; indicava come solo in occasione dei compiti da svolgere entro il territorio della Cava gli ufficiali potevano demandare agli uomini dell'università uffici o servizi che spettavano di norma alla curia. Fuori dalla materia giuridica sembra essere il capitolo che regolamentava uso e vendita del vino.

43. G. GRIMALDI, *Roberto (1326-1344)*, p. 31r-32v, la traduzione è per congettura, data la condizione materiale in cui verte questa parte del documento e la sintassi complessa del periodo.

44. Del documento abbiamo solo copie : G. GRIMALDI, *Margherita (20 luglio, 1384)*, dove figura anche una trascrizione del rinnovo di tale privilegio ad opera di Giovanna II (25 aprile 1416) ; G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. XVI-XVII-XVIII che riporta il rinnovo di Giovanna con una data diversa da Grimaldi (23 aprile 1416) ed incompleto : mancano quattro capitoli (1384) e alcune notizie di contorno.

45. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XVI-XVII-XVIII.

46. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XVI-XVII-XVIII.

47. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XIX : « [...] *quolibet anno mutuerunt e statuerunt novus bajulus, vicarius et assessor ete actorum notarium in predicta terra Cave [...]* » ; p. XX (Ligorio, 1384) : « *eligatur catapanus per homines supradictos qui sit bonus et sufficiens quolibet trimestre tempore in*

qualibet scena seu provincia ipsis terre Cava et S. Adiutoris et pertinentiarum suarum; et quod per senterntiam dicto domino Abbati seu officialibus suis et ipsi debeant confirmare ». Il catapano era un ufficiale demandato al controllo dei commerci e dei mercanti.

48. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. 84-86. Mio il corsivo.

49. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, p. XVI.

50. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, p. 86.

51. La fonte non chiarisce se questo *magister* fosse affiancato da altre figure, per intenderci un proprio giudice e un proprio notaio, oppure se essendo un ufficio afferente alla Trinità, finisse con opera con l'aiuto del giudice e del notai della curia monastica, sostituendosi ad esempio al baiulo o al vicario, perché nominato dall'abate, G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. XIX-XXI: « *item quod ordinetur et statuatur per dictum dominium Abatem et monasterium prelibatum magister in pertinentia dicti Castri S. Adiutoris: qui habet illum regere curiam et ministrare justitiam de singulis hominibus ipsius pertinentiae prout fuit et est ab antiquo et alias conserverunt* »; « *quolibet anno mutuerunt e statuerunt novus bajulus, vicarius et assessor ete actorum notarium in predicta terra Cave pertinentiis suis qui sunt sufficientes et idonei in officiis predictis et similiter de magistri dicti Castri S. Adiutoris et officium exercent in eodem* ».

52. *L'elevazione delle terre della Cava a città*, Cava de' Tirreni, 1994, p. 14-17.

53. Questo aspetto sembra coglierlo anche A. ADINOLFI, *Storia op. cit.*, p. 208.

54. La stessa informazione compare in due diplomi compilati lo stesso giorno con presenti le stesse persone con i medesimi ruoli. Guglielmo de Nusco monaco della Trinità nell'ASCAM P, n. 25 mostrava un privilegio di tale Raynolfus (1086) (ASCAM, C, n. 7) nel ASCAM P, n. 26, chiedeva di rinnovare quanto concesso al monastero da *Guglielmo dominum de Gesualdo* (1141) figlio del duca Ruggero (ASCAM G, n. 35). Oltre alla curia regia erano presenti Cristoforo de Anna giudice a contratto (mentre nelle fonti cinesi del Trecento si usava la formula giudice delle terre di Cava e S. Adiutore) e Guglielmo de Durante, notaio pubblico della città di Cava e S. Adiutore e pertinenze (specifica che si alterna nelle fonti con quella di notaio pubblico per autorità regia o apostolica). Le modalità di nomina di notaio e giudice a contratto erano ancora disciplinate dalla Costituzioni federiciana I, 79 *De ordinatione iudicum et notariorum*, che fissava per entrambi la nomina regia. Sulle possibili influenze della norma dello svevo sulla legislazione angioina, cf. R. T RIFONE, *La legislazione angioina...*, *op. cit.*, la disposizione federiciana veniva ripresa con alcune modifiche per quanto concerne la figura del notaio dalle prammatiche di Ferdinando I d'Aragona. Sulla legislazione aragonese, cf. F. TRINCHERA, *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri governativi de' sovrani aragonesi in Napoli, riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, Napoli, 1866-1874. Sull'ufficio del giustiziere (anche se sotto il regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò) si veda S. MORELLI, *Per conservare la pace. I Giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angio*, Napoli, 2012.

55. La formula varia a seconda del documento. ASCAM P, n. 25, « *Berti de Principatu de Lipar militis, dicte civitatis Policastri regii capitaenei, dicte civitatis Cavae, Sancti Adiutoris et pertinentiarum ipsarum et vicariis in temporibus in dicta civitate Cave* », dove si evince chiaramente il numero di cariche che Berti ricopriva. In ASCAM P, n. 26, « *domini Policastri, regi capita-nei, dicte civitatis Cave, Sancti Adiutoris et pertinentiarum ipsarum et vicarius in tempore in dicta civitate Cave per pertinentis eius* », dove Berti viene indicato essere domini di Policastro, capitano regio e vicario in tempo di Cava. I due documenti, vale la pena ricordarlo, si riferiscono a convocazioni e sentenze pronunciate lo stesso giorno (7 aprile 1414) davanti alla stessa curia e dalla medesima persona. Sulle possibili somiglianze tra questo capitano e il giustiziere, cf. R. TRIFONE, *La legislazione angioina...*, *ibid.*, e sull'ufficio del giustiziere S. MORELLI, *Per conservare la pace...*, *op., cit.*

56. Si veda la voce *Locumtenens*, in Du Cange [<http://ducange.enc.sorbonne.fr/LOCUMSERVANS>]. Siamo ancora lontani dalle novità introdotte dai re Aragonesi in merito all'ufficio della luogotenenza. A riguardo si può vedere F. SENATORE, « Parlamento e luogotenenza generale. Il

regno di Napoli nella Corona d'Aragona », in J. ÁNGEL SESMA MUÑOZ (coord.), *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Zaragoza, 2010, p. 433-469.

57. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. XVI-XVII-XVIII.

58. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, ibid., t. 1, p. XXII-XXIII. Supplicata dai cavesi, Giovanna II riconosceva la fedeltà della città ai Durazzo e ne accoglieva la richiesta di rinnovo, aggiungendovi una pena per eventuali violazioni, assente in Margherita G. GRIMALDI, *Giovanna (1416), iustititarius seu capitaneis praesentis sub pena (...) auri quinquaginta, iudicibus et assessionibus (...) quinque actorum que notariis vigenti*.

59. G. GRIMALDI, *Ladislao (1399)*, p. 41v-42v ; *Ladislao (1403)*, p. 43r-46v.

60. G. GRIMALDI, *Ladislao (1403)*, p. 43v-44r, *generalem collectam seu (subventiones) per iam dictas universitates et homines [...] debitam [...] (uncia) viginti et granis quattro [...] sicut in cedulariis et registris nostrae Curiae in archivio nostro [...] continetur [...] a die primo futuris mensis septembris [...] anni duodecime (...) in ante numerandi [...]*; p. 44r [...] *de quattuor de realibus collectis corrogatur at concedetur*. Si veda anche A. ADINOLFI, *Storia op. cit.*, p. 268-269.

61. G. GRIMALDI, *Ladislao (1403)*, p. 43v, [...] *dicti universitas et homines [...] censum de carlini argenti ponderis generalis in manibus nostris propriis solverunt et assignaverunt integre [...] in stipendiis gentium armigerarum ad nostra servitia*.

62. Nel 1414 si erano quasi esauriti i dodici anni concessi da Ladislao nel 1403. G. GRIMALDI, *Giovanna II (1414)*, p. 47r-48v. Il procuratore della città di Cava veniva inviato presso la regina per informarla del fatto che da tempi passati e ininterrottamente concessioni, immunità e grazie erano state confermate dai tutti i precedenti sovrani. Giovanna II cassava le imposte troppo onerose che la corona era stata costretta ad imporre in passato.

63. G. GRIMALDI, *Giovanna II (1416)*, p. 48v-51r.

64. G. GRIMALDI, *Alfonso (1437)*, p. 63v-66r, p. 64r. *pro parte universitatis et hominum de Corpore civitatis nostrae Cavae [...] fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut ad universitas et homines ipsos a quondam inclite recordationes nostram (Giovanna Seconda) [...] reginam reverendam et matrem nostram [...] obtinuerit [...] diminutiones [...] collectarum*. Per questa motivo Alfonso ordinava che il Corpo *taxemus quattuordecim de carlini [...] tenebantur*. L'iter seguito nel 1437 era lo stesso del 1416 e degli altri anni : la supplica da parte dell'università (Corpo), le motivazioni (diminuzione degli abitanti a causa del conflitto) la diminuzione della colletta.

65. J. MAZZOLENI, *Fonti Aragonesi*, t. 1, Napoli, 1957, p. IX-X-XI. Nel caso del Corpo di Cava l'importo corrispondeva ad oncia 1, tarì X e 8 carlini d'argento. Se il rapporto è eseguito in modo corretto la differenza tra le due università era di circa 12 carlini.

66. Per lo stesso motivo è altrettanto complicato dire se e quale fosse la relazione tra le decisioni che coinvolgevano la riduzioni solamente del numero di collette ; la diminuzione dell'importo o di entrambi questi aspetti.

67. S. MILANO *Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate dalla festa di castello*, Cava de' Tirreni, 1968, p. 41-42. Giordano Colonna, fratello del pontefice, ebbe il Principato di Salerno, il ducato di Amalfi e *omnia iura civitatis Cavae (1419)* ; Lorenzo Colonna ebbe come detto il castello di S. Adiutore per mano del de Fuschis, mentre ad Antonio Colonna, nipote di Martino e figlio di Lorenzo, finivano i diritti feudali di Giordano alla morte di quest'ultimo (1424). C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, op. cit., p. 235-237, pubblica la concessione del 1419. Nelle terre e città concesse a Giordano Colonna non compare Amalfi (Giordano era duca della città già dal 1405), il quale riceveva « [...] *collectis et omnis aliis iuribus civitatis Cave [...] nec non et cum mero et misto imperio ac gladii potestate omnium prenominarum civitatum e terrarum* », tra le quali figurava anche Cava. Il ducato di Amalfi, invece, fu concesso ad Antonio Colonna, nipote di Martino.

68. Di questo documento esistono solo due copie : G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, op. cit., t. 1, p. XXII-XXIII incompleta e G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 53v. Quello che era successo con il conte di

Sarno assomigliava a ciò che succedeva qualche mese dopo ma in un contesto giuridicamente diverso. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *ibid.*, p. 235-237. I diritti di Giordano Colonna su Cava (*collectis et omnis aliis iuribus civitatis; mero et misto imperio ac gladii potestate*) passavano ad Antonio Colonna, nipote di Martino e figlio di Lorenzo. Nel 1424 Antonio Colonna « con un suo privilegio elencato nell'inventario di quelli posseduti dall'Università nel 1496, confermò le libertà e le consuetudini cittadine ». S. MILANO, *Le tradizioni guerriere...*, *op. cit.*, p. 41-42 ; a p. 89-91 è pubblicato l'intero inventario del 1496 dove compaiono, oggi assenti, un *privilegio del re Alfonso primo sub da 1446 die 22 novembris XV indictionis*; e una *confirmatione de li capituli intra lo monastero et la Università sub data 1444* da parte dal Gregorio XII. C'è una discrepanza tra la data e il pontefice frutto, probabilmente, della mano che ha compilato l'inventario. Occorre però capire se ad essere errata sia la data o il nome del papa. Sulla locazione dell'archivio cittadino prima e dopo l'inventario del 1496, si veda F. SENATORE, « Gli archivi delle universitates meridionali... », *op. cit.*, p. 447-520, p. 469 : « A Cava troviamo notizia di alcuni "custodes casse privilegiorum et scripturarum" in un atto notarile del 1468 che attesta la consegna di un privilegio ad un cittadino e il suo impegno a restituirlo al sindaco » ; p. 476 : « gli eletti di Cava deliberarono l'istituzione di un archivio del capitano e del vicario della locale badia, detentrica della giurisdizione civile di primo grado, il 6 dicembre 1559 » ; p. 491 : « Nel 1565 Cava allestisce un archivio, difeso da una cancellata alla finestra, in una cella del monastero di S. Francesco. » La conferma di papa Martino corrisponde ad una della norma. G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 52r. Il papa confermi tutti « *li capituli et immunità che la dicta università havea dalo monasterio dela Cava e dalli Abbati et episcopi passati et ancora [...] de li privilegiis che ne conferma la Regina* ».

69. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *ibid.*, t. 1, p. XXII. La collocazione della curia passava ad essere oggetto di discussione con la corona.

70. G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 53r. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *op. cit.*, p. 236. Giordano Colonna come già ricordato diverse volte aveva ottenuto nel 1419 le *collectis et omnis aliis iuribus civitatis Cave*.

71. G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 53r.

72. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. XXIII. Sempre in ottica Colonna questa norma doveva forse limitare gli effetti della concessione del *castrum* alla famiglia napoletana.

73. Anche il rinnovo dell'esenzione per il ducato di Amalfi poteva essere un modo per arginare il potere della famiglia romana nel Principato. G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 51v. Questo capitolo fu oggetto nuovamente di conferma da parte della stessa regina pochi mesi dopo (2 novembre 1419). In quella circostanza Giovanna si rifaceva al citato privilegio del 1154. Il privilegio angioino venne riconfermato qualche anno dopo da Alfonso V.

74. G. ABIGNENTE, *Gli statuti...*, *op. cit.*, t. 1, p. XXIII.

75. G. GRIMALDI, *Giovanna (1419)*, p. 53r. *certi homini (della) foria, per loro ricapto (hanno) pagato circa (once) cento [...] nel accordo che si farà con messer Nicola de S. Mango siano restituiti li detti denari che sono pagati per recapto deli detti (debiti) per messer Mattiuccio [...]*. Sembra che fosse in atto uno scontro tra alcuni uomini di Cava e di Salerno.

76. Del privilegio del 10 luglio 1432 esistono due copie : S. MILANO, « Un diploma inedito di Giovanna II all'Università de la Cava (1432) », *Rassegna storica salernitana*, 26, XIII/2 (1996), p. 229-238, p. 237-238, incompleta ; G. GRIMALDI, *Giovanna (1432)*.

77. C. CARUCCI, *Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *op. cit.*, p. 237. Dopo averla tolta ai Colonna, la regina riprese Salerno nel demanio con la promessa di non dare più la città in feudo. Per alcuni storici locali quello del 10 luglio 1432 è il diploma della perpetua demanialità perché il primo capitolo collocava Cava tra i territori del demanio in modo stabile. Secondo S. MILANO, « Un diploma inedito... », *ibid.*, p. 229-238 ; p. 233, Giordano Colonna riceveva « *omnia iura civitatis Cavae*, vale a dire Cava non in feudo, come era avvenuto per Salerno, ma semplicemente i diritti

che spettavano all'erario regio ». Sempre Milano commenta a quanto scritto da Litta, *Famiglie celebri d'Italia* (Colonna di Roma) « Giordano Colonna detto di Cava forse pel possesso esclusivo che vi aveva », che in realtà il Colonna vantava solo alcuni diritti sulla città. Tuttavia la possibilità espressa da Litta sembra trovare riscontro in C. Carucci (*Un comune del nostro Mezzogiorno...*, *ibid.*, p. 235-237) e forse nella testimonianza del gennaio 1442 « *Sacre Regie Maiestas eiusque Sacrum Regium Consilium, pro supplicationibus porrectis pro parte universitatis et hominum civit. Cavae, mandant Iacobo de Villa Spinosa quatenus desistat a petitione certe tax e pro iuribus adoha cum dicta universitas pheuda nec in capite nec in alio modo possideat ; due giorni dopo cum in pede petitionis civitatis Cave erat decretatio subscripti tenoris : remictatur Presidentibus in Summaria quod super premissis provideant etc. mandatur Iacobo (de Villa Spinosa) erario etc. quatenus supradicta civitas non debeat vexare pro adoha seu feudali servitio.* » Il testo è in J. MAZZOLENI, *Fonti Aragonesi...*, t. 1, *op. cit.*, p. 33-34.

78. Il fisco in particolare costituiva forse il principale strumento d'intervento del potere regio all'interno del territorio, oggetto di contrattazione e primo ambito di riconoscimento di una istituzione formata a livello locale. Un primo riconoscimento ufficiale dell'università di Cava avvenne in una richiesta di pagamento da parte di Carlo I. Sul ruolo della fiscalità in età aragonese, si può partire R. DELLE DONNE, « *Regis Servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese* », in G. VITOLO e G. PETTI BALDI (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, Salerno, 2007, p. 91-150 e *Id.*, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo*, Napoli, 2012. Sull'argomento centro-periferia una fonte da privilegiare è P. CORRAO, « *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo* », in G. CHITTOLINI, A. MOLHO e P. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 1994, p. 187-207, con puntuale bibliografia ; *Id.*, « *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento* », in A. ROMANO (a cura di), *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, Messina, 1992, p. 13-42 ; *Id.*, « *Mediazione burocratica e potere politico : gli uffici di cancelleria nel Regno di Sicilia (sec. XIV-XV)* », *Ricerche Storiche*, 24, p. 389-410 ; *Id.*, « *Uomini e poteri sul territorio di Noto nel tardo medioevo* », in V. BALSAMO e V. LA ROSA (a cura di), *Contributi alla geografia storica dell'agro netino*, Ragusa, 2001, p. 147-158 ; P. CORRAO e V. D'ALESSANDRO, « *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)* », in G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania : secoli XIII-XIV*, Bologna, 1994, p. 395-444. Sulla dialettica del privilegio si veda E. I. MINEO, « *Come leggere le comunità locali nella Sicilia del tardo medioevo : alcune note sulla prima metà del quattrocento* », *Mélanges de l'École française de Rome (Moyen Âge)*, 115/1 (2003), p. 597-610 ; F. SENATORE, « *Sistema documentario, archivi ed identità cittadine nel Regno di Napoli durante l'antico regime* », *Archivi*, 10/1 (2015), p. 33-74 ; *Id.*, « *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione* », in I. LAZZARINI (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, Firenze, 2008 ; *Id.*, « *Gli archivi delle universitates meridionali : il caso di Capua ed alcune considerazioni generali* », in A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI e S. MOSCADELLI (a cura di), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Siena, 2009, p. 447-520.

79. Per quanto riguarda Cava, la regolamentazione della colletta da parte di Ladislao e Giovanna II, il passaggio al focatico con Alfonso, sembravano le normali premesse al fatto che sotto Ferdinando, a partire dagli '70 fino agli anni '90 del XV secolo, nelle suppliche non si discutesse più di colletta ma dell'istituzione di nuove gabelle la cui riscossione veniva affidata a uomini scelti dall'università per permettere alla comunità di reperire la somma da corrispondere all'erario.

80. Sulla definizione di uno spazio privilegiato all'interno di una comunità E. I. MINEO, « *Come leggere le comunità...* », *op. cit.* ; P. TERENCEZI, « *Una città superiorem recognoscens...* », *op. cit.*, p. 619-650. Si veda anche G. VITOLO, « *"In palatio communis"...* », *op. cit.*, p. 280-283.

81. Cf. P. CORRAO, « Centri e periferie... », *op. cit.*, p. 187-207.
82. Sulla demanialità come merce di scambio, cf. E. I. MINEO, « Come leggere le comunità... », *ibid.*, p. 597-610 ; sui processi di costruzione delle identità nella periferia e sui fattori che vi intervengono si possono vedere P. CORRAO, « Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo : un problema storiografico da riformulare », in R. DONDARINI (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, Cento, 1995, p. 35-60 ; G. VALLONE, *Istituzioni Feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime*, Roma, 1999 ; *Id.*, « Territorio, giurisdizione, universitas », in G. VITOLO (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna*, Salerno, 2005, p. 303-306.
83. Cf. G. VITOLO, *L'Italia...*, *op. cit.*
84. Cf. E. I. MINEO, « Come leggere le comunità... », *op. cit.* A tale costruzione tutti potevano in qualche modo contribuire, finanche forze signorili e/o feudali presenti in quella zona.

RIASSUNTI

Les transformations politiques et sociales, commencées entre la fin du XIII^e et le XIV^e siècle ont donné lieu à une combinaison de plusieurs éléments qui se chevauchent, où le territoire et la juridiction coïncident à peine et où toute institution se répand rarement sur une zone contiguë. L'origine de la ville de Cava (royaume de Naples), entre la fin du XIII^e et le milieu du XV^e siècle, montre comment les deux entités, royale et monastico-féodale, ont interagi entre elles dans une dialectique spécifique entre les centres – la couronne et le monastère de la Trinité – et la périphérie (l'universitas de Cava). Les privilèges royaux et féodaux sont les objets de cette investigation, qui prend aussi en considération les événements concernant Cava, Salerne et l'abbaye durant cette période.

The political and social transformations, started between the end of the XIII and XIV centuries have made a combination of several overlapping layers, where the territory and jurisdiction hardly coincide and where any institution rarely spread over a contiguous area. The origin of the city of Cava (Kingdom of Naples) between the end of the XIII and the middle of XV centuries shows how both characters (royal and monastic-feudal) interacted each other in a specific dialectic between centres – the crown and the monastery of Trinity – and periphery (the universitas of Cava). Royal and feudal privileges are the setting where this investigation works not forgetting what happened concerning Cava, Salerno and the abbey during that period.

AUTORE

MASSIMO SIANI

Dottore di ricerca in storia, università di Salerno